



STATUTO

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
ABBADIA SAN SALVATORE

CAPO PRIMO

ORIGINE CARATTERE E FINI DELLA ISTITUZIONE

Art. 1

E' costituita in Abbadia San Salvatore la Confraternita di Misericordia sotto il titolo : Confraternita di Misericordia di ABBADIA SAN SALVATORE.

La Confraternita di Misericordia fu fondata nell'anno 1874.

E' sodalizio di assistenza e di beneficenza privata e pubblica e di ispirazione religiosa.

Venera come suo speciale Patrono San Giuseppe e ne celebra annualmente la ricorrenza.

Art. 2

La Confraternita di Misericordia di ABBADIA SAN SALVATORE è istituzione di pubblica Assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17-07-1890 n. 6972.

Art. 3

La Fraternità ha la propria sede in Via Remedi n°3 nei locali ad essa addetti ove tiene le proprie adunanze e la propria amministrazione .

Per le sacre funzioni, la Fraternità officia nel proprio Oratorio o nella Chiesa Parrocchiale.

Art. 4

Lo stemma della Fraternità è comune e quello di tutte le Fraternite di Misericordia : croce latina di color rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere F/M (“ FRATERNITAS MISERICODIAE”) nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 5

L'assisa ufficiale dei fratelli per le funzioni religiose (e per quei servizi caritativi che consentano di adottarla secondo criteri di opportunità anche medico-sanitari) è una veste di tela nera semplice e breve, con buffa, anche simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio nero avente una medaglia col simbolo F/M eventualmente con rosario. Per i servizi di pronto soccorso è adottata una veste bianca a carattere infermieristico munita sul petto dello stemma della Fraternità e con bracciale , oppure altra forma di divisa sempre con visibile stemma della Fraternità.

La divisa delle sorelle consiste in una veste di tela azzurra-celeste con velo in testa di color blue e frontino bianco portante lo stemma della Fraternità.

Art. 6

La Fraternità può aggregarsi ad altre Fraternite di Misericordia ai fini spirituali, ma senza pregiudizio della propria autonomia.

Essa fa parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale ai fini dell'esercizio delle attività di soccorso che abbiano carattere generale.

Ferma la autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fraternità, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti dalla Fraternità la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei confratelli delle Misericordie italiane rappresentata dalla stessa Confederazione nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di calamità generale.

Nelle riunioni degli organi della Confederazione Nazionale la Confraternita è rappresentata dal Governatore e da un dirigente espressamente delegato dal medesimo.

Art. 7

La Fraternità non potrà partecipare né aderire a iniziative o manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di ente assistenza e religioso.

Art. 8

Scopo della Fraternità è l'apostolato della cristiana e civica fraternità fra gli uomini, mediante l'esercizio di una o più opere di misericordia di carattere spirituale o corporale, per amore di Dio e del prossimo, nonché di ogni altra forma di assistenza pubblica e privata a favore di bisognosi, malati, sinistrati o di popolazioni colpite da sciagure, anche in collaborazione coi fini assistenziali dello Stato e delle iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale.

La scelta delle opere di Misericordia da svolgersi è deliberata dagli organi sociali, a seconda delle circostanze e delle esigenze della località e della parrocchia ove la Fraternità opera, tenendo presente la convenienza di non creare duplicazioni di iniziative con altre associazioni caritative locali.

Art. 9

OPERE CARITATIVE DELLA FRATERNITA

La Fraternità:

1. Provvede secondo le circostanze alle seguenti opere:
 - a) assistenza ai bisognosi, sinistrati, ammalati, minorati, carcerati, anziani, fanciulli, ecc..
 - b) trasporto degli infermi e dei feriti a mezzo ambulanze o altri mezzi.
 - c) Pronto soccorso a persone colpite da infortunio accidentale
 - d) Prestazione di assistenza notturna agli infermi, mute di letto ed eventuali corresponsioni di medicinali o di aiuti.
 - e) Donazione di sangue, mediante la istituzione di un Gruppo donatori appartenente al Centro Nazionale "FRATES" della Confederazione Nazionale .

- f) Svolgimento di ogni forma d'intervento assistenziale e caritativo per eventi di carattere straordinario, locali o nazionali. A tale scopo sarà costituito presso la Fraternità uno speciale " Gruppo Emergenze" facente parte della " Organizzazione Servizi Emergenza " (O.S.E.) costituita presso la Confederazione Nazionale. Il Gruppo Servizi Emergenza è composto da fratelli volontari pronti all'impiego in caso di qualunque calamità.
 - g) Trasporto delle salme dei propri iscritti e dei poveri al cimitero e sacra officatura.
2. La Fraternita potrà promuovere ed esercitare ogni opera di cristiana carità suggerita dalle circostanze e rendersene partecipe come: costituzione e gestione di asili, di ospedali, di ambulatori, di infermerie, di case di riposo o simili, nonché di un proprio cimitero e relativi servizi funebri.
 3. La Confraternita potrà promuovere iniziative a carattere cittadino anche per eventi di dolore che si verifichino in ogni parte del mondo e promuovere aiuti e sottoscrizioni.
 4. Fra le opere religiose la Fraternita cura:
 - a) L'attivazione della coscienza cristiana degli iscritti, mediante opportune iniziative.
 - b) La celebrazione della solennità del Santo Patrono colla distribuzione del tradizionale " Panellino benedetto ".
 - c) La partecipazione – ove sia nelle tradizioni – alla processione del Corpus Domini nonché alle solennità di sacre funzioni.
 - d) Le onoranze funebri ai fratelli defunti e la loro sepoltura, con partecipazione , in cappa, della Compagnia e officatura della salma nell'oratorio della Fraternità o nella Chiesa Parrocchiale, nonché il periodico suffragio delle anime dei fratelli trapassati e la solenne celebrazione della commemorazione dei defunti al 2 novembre.

Art. 10

La Fraternita qualora le circostanze della Parrocchia lo suggeriscano e il Parroco ne faccia richiesta potrà collaborare nella parrocchia in manifestazioni religiose, in sacri riti e officature.

In tal caso potrà essere costituita, entro la Fraternita una speciale “ Compagnia “ eventualmente con veste bianca o di altro speciale colore e portante sul petto l’emblema della Fraternita.

Art. 11

In relazione ai fini religiosi e di culto previsti dal presente statuto nonché nelle tradizioni delle antiche Fraternite di Misericordia, la Fraternita coordinata la propria azione secondo gli indirizzi generali fissati per le Confraternite dell’Ordinario Diocesano.

Art. 12

La Fraternita trae i mezzi necessari ai propri fini dalle rendite patrimoniali, dalle oblazioni delle popolazioni o di benefattori, dalle quote degli iscritti, dai contributi di organi e enti pubblici , dell’esercizio di iniziative volte a ricevere in carità per restituire in carità, nonché da ogni altra forma di entrata non legalmente destinata all’aumento del patrimonio.

Il patrimonio della Fraternita non dovrà essere utilizzato verso forme di accantonamento ove gli interessi vadano ad incremento del capitale.

CAPO SECONDO

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

GLI ISCRITTI

Art. 13

Tutti i soci del sodalizio a qualunque categoria appartengano sono chiamati col nome tradizionale di “ fratelli “

Art. 14

Gli iscritti alla Misericordia si distinguono in “ FRATELLI EFFETTIVI e FRATELLI ADERENTI”

Art. 15

I FRATELLI EFFETTIVI

I fratelli “ EFFETTIVI” costituiscono il corpo assembleare e funzionale della Confraternita; si impegnano, in quanto loro possibile, all’esercizio di una o più opere caritative svolte dalla Fraternita; godono di tutti i diritti previsti dal ruolo dei fratelli attivi finchè essi svolgono i servizi e dal ruolo di fratelli comuni quando siano dispensati dall’attività di servizio; godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle assemblee con diritto di elezione attiva e passiva.

Per essere iscritti alla Fraternita in qualità di fratelli effettivi occorre essere di principi cristiani e farne professione nella rettitudine della vita e nell’esercizio delle opere caritative civiche e religiose promosse dalla Confraternita.

Il fratello di Misericordia non potrà essere iscritto a associazioni e organismi di qualsiasi genere in contrasto con i principi cristiani.

Art. 16

I FRATELLI ADERENTI

I fratelli aderenti sostengono moralmente e materialmente la Fraternità.

Essi godono degli speciali benefici spirituali e di altra natura che per tale categoria siano stabiliti dagli statuti e dal Magistrato.

I fratelli aderenti partecipano alle solennità, alle manifestazioni e alle iniziative generali della Fraternità nonché alla speciale “ Assemblea della Carità “ di cui all’Art. 47 del presente Statuto, alle quali essi dovranno essere invitati.

Per essere iscritti alla Fraternità in qualità di fratelli aderenti è necessario essere di buona condotta morale e civile e di partecipare alla ispirazione umanitaria e cristiana propria della Fraternità , obbligandosi alle speciali prestazioni e contributi che siano stabiliti dal Magistrato per tale categoria di fratelli.

Art. 17

Non possono essere iscritti in alcuna categoria di fratelli le persone aventi condotta morale che formi motivo di pubblico scandalo o che abbiano riportato condanne infamanti. In questi casi la decadenza da fratelli avviene di diritto ed è pronunciata dal Magistrato.

Art. 18

Per la iscrizione alla Fraternita occorre presentare domanda al Magistrato, munita di firma di due confratelli presentatori. Il Magistrato accetta o respinge la domanda e dà comunicazione della sua decisione al postulante senza essere tenuto a motivarla.

Art. 19

I fratelli effettivi della Fraternita si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Capi di Guardia attivi, emeriti ed ad Honorem
- b) Fratelli attivi (e cioè “ a servizio”)
- c) Sorelle attive (e cioè “ a servizio”)
- d) Fratelli Sorelle comuni (e cioè “non a servizio”)
- e) Giovani Fratelli
- f) Piccoli Fratelli

Art. 20

I Capi Guardia attivi sono fratelli che hanno ottenuto tale riconoscimento a seguito di nomina del Magistrato, previa proposta del Governatore, in caso di particolari benemerienze, fra le quali un servizio effettivo non inferiore a anni 5.

Il grado di Capi Guardia è a vita.

I Capi Guardia hanno la direzione e la responsabilità dei servizi.

I Capi di Guardia emeriti vengono nominati fra i fratelli che il Magistrato ritenga meritevoli di tali distinzione.

Verranno passati in detto ruolo i Capi di Guardia attivi che non possono svolgere regolare servizio.

Possono essere nominati dal Magistrato Capi Guardia ad Honorem persone che per speciali benemerienze od altro idoneo titolo il Magistrato ritenga meritevoli.

A seguito di detta nomina essi diventano di diritto fratelli aderenti del sodalizio, ove già non siano fratelli effettivi.

Art. 21

I “ Fratelli attivi “ sono gli iscritti che si assumono di svolgere il servizio effettivo nelle opere di carità o di religione che formano l’attività della Fraternita ed a titolo di puro volontariato, per amore di Dio e del prossimo.

Sono compiti dei fratelli attivi:

- a) presenza in sede in ore determinate, pronti al servizio
- b) nottate a turno in sede o agli infermi
- c) mute di letto e biancheria agli infermi
- d) partecipazione pronta ad ogni altra opera di carità, spirituale e corporale prevista dallo Statuto o dalle tradizioni della Fraternita.
- e) Prestazione di servizio in circostanze eccezionali
- f) Partecipazione ai trasporti funebri
- g) Prova costante di attaccamento alla Fraternita mediante pratica attuazione di tutti i doveri previsti dal presente Statuto.

Art. 22

I Fratelli e le Sorelle comuni (“non a servizio”) sono i fratelli effettivi che non svolgono servizi attivo.

Il “fratello attivo “ che per oltre due anni consecutivi abbia cessato continuativamente la prestazione del “servizio”, passa nella categoria dei “fratelli comuni” su propria domanda oppure su dichiarazione del Magistrato e previa comunicazione scritta al fratello stesso, che peraltro può chiedere di rimanere nel ruolo “attivi” impegnandosi alle relative prestazioni.

I fratelli comuni godono di tutti i diritti sociali secondo la disposizione dell’art.15

Art. 23

IL GRUPPO FEMMINILE

In seno alla Fraternita le Sorelle costituiscono il “ Gruppo Femminile “ che aderisce al Movimento Femminile costituito presso la Confederazione Nazionale.

Il Gruppo Femminile elegge una “ Capo Gruppo “ e può costituire una consulta.

La nomina della Capo Gruppo dovrà essere ratificata dal Magistrato.

La Capo Gruppo partecipa alle adunanze del Magistrato ai sensi dell’art. 52 e rappresenta il Gruppo nel Movimento femminile Confederale.

Del Gruppo Femminile potranno far parte, a domanda anche le sorelle appartenenti alla categoria “aderenti” con le attribuzioni e limitazioni di cui all’art. 16.

Sono compiti delle sorelle:

- a) assistenza notturna alle inferme:
- b) mute di letto e di biancheria
- c) assistenza negli ambulatori, ospedali ecc..
- d) assistenza nei trasporti in ambulanza delle puerpere o di altre ammalate ove sia consigliabile la presenza di una donna.
- e) Manutenzione del guardaroba della Fraternita
- f) Visite nelle case degli infermi o dei bisognosi
- g) Raccolte per iniziative di carità
- h) Partecipazione pronta ad ogni opera di carità anche in circostanze eccezionali
- i) Prova costante di attaccamento alla Fraternita mediante pratica attuazione di tutti i doveri previsti dal presente Statuto.

Art. 24

IL GRUPPO GIOVANILE

I fratelli effettivi fra i 15 anni e i 24 anni compiuti costituiscono il “Gruppo Giovanile”.

Il Gruppo aderisce al Movimento Giovanile costituito presso la Confederazione Nazionale.

Il Gruppo Giovanile elegge un Capo Gruppo e può costituire una Consulta.

La nomina del Capo Gruppo dovrà essere ratificata dal Magistrato.

Il Capo Gruppo partecipa alle adunanze del Magistrato ai sensi dell’art. 52 e rappresenta il Gruppo nel Movimento Giovanile Confederale.

Del Gruppo Giovanile potranno far parte, a domanda, anche i fratelli appartenenti alla categoria “aderenti” con le attribuzioni e le limitazioni di cui all’art. 16.

Art. 25

IL GRUPPO DEI PICCOLI FRATELLI

I “PICCOLI Fratelli sono gli iscritti compresi fra i 10 e i 14 anni. Essi parteciperanno alle opere ed ai servizi consentanei alle loro possibilità, curano particolarmente la propria formazione spirituale e religiosa sotto la guida del Correttore.

Sono diretti dal “Maestro dei Piccoli fratelli” nominato dal Magistrato.

Al termine del quattordicesimo anno di età essi passano di diritto fra i “Giovani Fratelli”.

Art. 26

IL GRUPPO DONATORI DI SANGUE “FRATES”

In seno alla Fraternita è costituito il gruppo Donatori di Sangue “Frates” che fa parte del Centro Nazionale “Frates” della Confederazione Nazionale di cui accetta gli indirizzi e i regolamenti.

Al Gruppo “Frates” potranno essere iscritti come donatori anche i fratelli “aderenti”, i quali nei confronti della Fraternita godono i diritti previsti nel presente Statuto all’art. 16 e nei confronti del Gruppo “Frates” i diritti di partecipazione al Gruppo secondo il regolamento del Centro Nazionale “ Frates “.

Il Gruppo nomina una propria consulta nonché un Capo Gruppo incaricato di dirigere i servizi tecnico-sanitari relativi del Gruppo.

Può nominare altresì un Presidente, qualora per il numero degli iscritti al Gruppo ciò appaia opportuno.

Le nomine del Capo-Gruppo e del Presidente dovranno essere ratificate dal Magistrato della Fraternita.

Il Presidente del Gruppo (o il Capo-Gruppo, ove non sia nominata un Presidente) partecipa alle adunanze del Magistrato ai sensi dell’Art. 52 e rappresenta il Gruppo nel Centro Nazionale Frates.

Art. 27

IL GRUPPO SERVIZI EMERGENZA (O.S.E)

In seno alla Fraternita è costituito il “ Gruppo Servizi Emergenza “ che aderisce alla “ Organizzazione Servizi Emergenza “ (O.S.E.) della Confederazione Nazionale delle Misericordia d’Italia per fini di intervento e di soccorso in casi di calamità locali o nazionali.

Il Magistrato nomina il Capo Gruppo fra i componenti del Gruppo stesso, oppure delega a tali funzioni uno speciale delegato membro del Magistrato.

Si applicano al “ Gruppo Servizi Emergenza “ le disposizioni di cui all’ultimo alinea del precedente articolo relativo al “ Gruppo Frates ”

.

Art. 28

Gli iscritti potranno godere di particolari agevolazioni nelle prestazioni sanitarie e assistenziali della Fraternita, nonché nell’assegnazione di loculi nel Cimitero della medesima.

Dette agevolazioni verranno stabilite dal Magistrato in un Regolamento, nel quale sarà previsto uno speciale trattamento a favore dei fratelli attivi.

Art. 29

La Fraternita, nello spirito di solidarietà verso le altre Fraternite di Misericordia, consente l'ammissione tra i propri iscritti di un fratello appartenente ad altra fraternita in caso di trasferimento stabile del di lui domicilio nel territorio della Fraternita, qualora ne sia presentata domanda dall'interessato.

L'ammissione è fatta d'intesa con la Fraternita da cui il postulante proviene e con delibera favorevole del Magistrato.

Il confratello così ammesso non godrà peraltro del grado o dei diritti a lui competenti nella Fraternita di provenienza, salva diversa decisione del Magistrato.

Art. 30

Potranno essere aggregati dopo morte i defunti di ambo i sessi i cui familiari desiderano suffragare le anime con le particolari forme che la Fraternita stabilisce per detta aggregazione.

DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art. 31

Tutti gli iscritti debbono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dalle autorità costituite in seno alla Fraternità
- b) tenere una condotta civile e morale irrepreensibile
- c) disimpegnare i servizi cui siano assegnati con diligenza, con adeguata preparazione professionale e con spirito di carità
- d) collaborare alle iniziative della Fraternita e presenziare le riunioni.

Art. 32

Le opere caritative della Fraternita sono gratuite salvo in casi speciali di rimborso spese vive alla Fraternita per speciali servizi, ove ciò sia previsto dal regolamento.

Art. 33

Il volontariato è la divisa morale di tutti i fratelli in ogni loro prestazione di attività.

Pertanto è severamente proibita la accettazione di qualsiasi forma di compenso, perché il fratello di Misericordia riceve la propria ideale retribuzione soltanto con lo storico motto: “DIO TE RENDA MERITO”.

Art. 34

A promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di carità il regolamento potrà stabilire distinzione o premi di carattere morale.

Art. 35

Gli iscritti potranno essere passibili dei seguenti provvedimenti da parte del Magistrato previa contestazione scritta dell’addebito e con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le loro deduzioni:

- a) ammonizione
- b) perdita dei punti di merito
- c) sospensione, anche a tempo indeterminato
- d) esclusione

Contro i provvedimenti di cui ai commi a,b,c, l’interessato potrà proporre ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Custodi delle Costituzioni che deciderà in via definitiva.

Il provvedimento di esclusione e di decadenza si applica nei casi gravi che rendano incompatibile la presenza dell’iscritto nella Confraternita.

Il provvedimento è proposto dal Magistrato alla Assemblea su parere conforme del Collegio dei Custodi della Costituzione e con motivata breve relazione, previa comunicazione all’iscritto che sarà invitato a presentare al Magistrato entro 15 giorni le proprie deduzioni.

Art. 36

La qualità di iscritto si perde per decadenza nei seguenti casi:

- a) ove venga in qualunque momento a mancare uno dei requisiti previsti per la categoria cui il socio appartiene;
- b) qualora l'iscritto, nonostante fraternamente e ripetutamente richiamato, persista nella violazione dei doveri essenziali di confratello;
- c) qualora l'iscritto che sia in grado di pagare le contribuzioni persista per oltre un biennio in stato di morosità delle quote annuali, e dopo rimasti vani almeno due inviti raccomandati.

Art. 37

La perdita di qualità di iscritto implica la contemporanea perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Fraternità.

La radiazione potrà essere revocata, ove siano venute a cessare le cause della radiazione stessa, previa nuova domanda da presentarsi dal postulato ai sensi dell'art. 17.

In caso che venga decisa la riammissione, il Magistrato deciderà se riconferire i diritti precedenti.

CAPO TERZO

GOVERNO DELLA CONFRATERNITA

Art. 38

Sono organi della Fraternità:

- a) l'Assemblea
- b) il Magistrato
- c) il Collegio dei Custodi delle Costituzioni
- d) il Collegio dei Revisori

LE ASSEMBLEE

Art. 39

La Fraternità si aduna in triplice forma assembleare.

- a) Assemblea ordinaria annuale
- b) Assemblea straordinaria
- c) “Assemblea della Carità”

All’Assemblea ordinaria annuale e alla Assemblea straordinaria partecipano i soli fratelli effettivi.

All’Assemblea della Carità partecipano tutti gli iscritti (fratelli effettivi e fratelli aderenti), colle modalità di cui all’Art. 47.

Art. 40

L’Assemblea ordinaria annuale e l’Assemblea straordinaria sono costituite da tutti i fratelli effettivi di età non inferiore a 18 anni.

Ogni fratello ha diritto ad un voto.

Ogni fratello ammesso al voto può delegare, con lettera, un altro fratello a votare per lui.

Ogni fratello non può essere portatore di più di una procura.

L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Art. 41

L’Assemblea ordinaria annuale è convocata una volta all’anno dal Magistrato ed entro il primo quadrimestre per:

- a) esaminare ed approvare il resoconto morale fatto dal Magistrato
- b) deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo
- c) eleggere il Magistrato
- d) eleggere i membri del Collegio dei Custodi delle Costituzioni
- e) nominare il Collegio dei Revisori
- f) nominare la Commissione Elettorale
- g) deliberare su tutta le altre materie che ad essa vengano sottoposte dal Magistrato.

Art. 42

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Magistrato in qualunque periodo nei seguenti casi:

- a) quando il Magistrato lo ritenga opportuno, oppure su richiesta della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi di particolare rilevanza o per iniziative di carattere generale.
- b) Quando almeno un decimo dei fratelli effettivi ne faccia pervenire domanda scritta e motivata al Magistrato.
- c) Quando il Collegio dei Revisori, riscontrano anomalità nel funzionamento amministrativo dell'Associazione , ne richieda al Magistrato la convocazione .

Art. 43

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria è fatta a mezzo di avviso personale da comunicarsi al domicilio dei fratelli almeno 7 giorni della data dell'Assemblea.

In casi di particolare urgenza l'Assemblea straordinaria potrà essere convocata con avviso esposto nella sede sociale nonché mediante manifesti da affiggersi in pubblico e con larga diffusione almeno tre giorni prima di quello stabilito.

In ogni caso, gli inviti (o gli avvisi) di convocazione dovranno indicare chiaramente gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

Art. 44

L'Assemblea è presieduta dal Governatore, ed in sua assenza dal Vice Governatore o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Quanto l'Assemblea deve discutere o deliberare sul bilancio e sul rendiconto morale e finanziario dell'Associazione oppure su argomenti che riguardano la loro responsabilità, i membri del Magistrato non hanno voto.

Art. 45

L'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è regolarmente costituita in prima convocazione colla presenza di almeno la metà più uno dei fratelli effettivi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero

dei fratelli presenti o rappresentati, sempre che tale numero sia superiore almeno del doppio dei componenti del Magistrato.

Il giorno e l'ora della seconda convocazione devono essere indicati negli avvisi.

Per la validità delle deliberazioni assembleari è necessario il voto della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a scrutinio segreto.

In affari concernenti persone le votazioni si fanno per scrutinio segreto. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Per le assemblee aventi oggetto riforma dello Statuto oppure proposta di scioglimento della Fraternità vigono le speciali disposizioni di cui all'Art. 48 e all'Art.70 anche agli effetti del computo dei votanti e delle maggioranze.

Art. 46

Nell'Assemblea ordinaria annuale viene nominata una commissione elettorale avente il compito di presentare la lista dei candidati.

Detta commissione è composta dal Correttore, dal Presidente del Collegio delle Costituzioni o da un suo delegato, da un Capo di Guardia attivo nonché da due altri membri scelti dall'Assemblea. La lista proposta dalla commissione sarà composta di un numero di candidati doppio degli eleggibili.

I votanti esprimeranno la loro scelta mediante cancellazione di metà o più dei nominativi della lista stessa. Potranno essere aggiunti nomi di fratelli effettivi non compresi nella lista, purchè il numero totale delle persone votate non superi il numero degli eleggibili.

Vengono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene eletto il più anziano di iscrizione alla Fraternità e in caso di parità il più anziano di età.

Nel caso di non accettazione viene proclamato eletto quello che segue al rinunziante in graduatoria dei voti.

Gli eletti prenderanno possesso del loro ufficio entro dieci giorni e nella prima adunanza procederanno alla distribuzione delle cariche.

Art. 47

ASSEMBLEA DELLA CARITA'

Ogni anno, possibilmente nel periodo natalizio, il Magistrato convoca la Assemblea della Carità con invito di partecipazione a tutti gli iscritti (effettivi e aderenti) nella quale il Magistrato presenterà il “ bilancio della carità “ mediante il resoconto delle opere di assistenza e di soccorso svolte dalla Fraternità nell'anno.

In tale Assemblea terranno una breve relazione anche la Capo Gruppo delle Sorelle, il Presidente (o Capo Gruppo) Frates, il Capo gruppo dei Giovani Fratelli e il Capo Gruppo O.S.E. per riferire sulle attività caritative e assistenziali svolte nei rispettivi Gruppi.

All'Assemblea della Carità potranno essere invitate le Autorità locali nonché persone aventi titolo per potervi partecipare. Nell'Assemblea verranno esaminate e prospettate le iniziative assistenziali o caritative per l'anno successivo.

Ogni argomento di qualunque altra natura dovrà essere riservato all'Assemblea ordinaria o straordinaria.

Preferibilmente nello stesso giorno in cui viene tenuta l'Assemblea della Carità, la Fraternità organizza una manifestazione pubblica con la “ Giornata della Misericordia “ e se occorra colla “ Giornata del Donatore di Sangue Frates “.

Art. 48

Ogni proposta di riforma dell'Atto costitutivo o dello Statuto dovrà essere stata discussa e approvata prima di essere presentata all'Assemblea, dal Magistrato e dal Collegio delle Costituzioni e sottoposta per il parere alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia nonché all'Ordinario Diocesano per quanto concerne l'aspetto spirituale e religioso della proposta.

La proposta può essere promossa da fratelli effettivi. In tal caso, essa è presentata per iscritto al Magistrato con un numero di firme non inferiore a un decimo dei fratelli effettivi.

Dopo l'esame e i pareri di cui al primo comma del presente articolo, la proposta dovrà essere inserita nell'ordine del giorno di convocazione di una Assemblea Straordinaria con specifica indicazione dei punti dello Statuto che si intendono riformare nonché degli emendamenti che si propongono.

L'avviso di convocazione dovrà essere trasmesso ai soci singolarmente e con le predette indicazioni non meno di 15 giorni prima della data dell'Assemblea e pubblicato in visibile maniera presso la sede sociale per lo stesso periodo.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Presidenza della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia che potrà intervenire all'Assemblea a titolo consultivo.

Per l'approvazione da parte dell'Assemblea è prescritta la presenza di tre quarti dei fratelli effettivi e il voto favorevole della metà dei presenti.

Per l'Assemblea avente per oggetto la riforma dello Statuto non è consentita l'applicazione delle norme e delle maggioranze ridotte previste per le assemblee in seconda convocazione.

Non possono essere oggetto di riforma gli articoli: 1,6,7,8,15,16,32,33,42,66,67,69,70 i quali definiscono e scolpiscono l'irrinunciabile fisionomia di una Fraternità di Misericordia.

Qualora si verifichi una deliberazione assembleare di riforma di tali articoli, questo verrà a configurare di diritto un caso di scioglimento della Fraternità.

La relativa declaratoria di scioglimento a seguito di tale evento potrà essere invocata da qualunque fratello effettivo con ricorso al tribunale Civile da presentarsi nei confronti del Governatore.

Il Tribunale nominerà un liquidatore, possibilmente fra i fratelli effettivi, che, dopo saldate le passività, disporrà del residuo patrimonio secondo le norme di cui all'ultima parte dell'Art. 70 del presente Statuto.

Art. 49

DEL MAGISTRATO

Il Magistrato è composto del numero dei membri che viene fissato dalla Assemblea su proposta del Magistrato uscente nella riunione assembleare che precede, ogni triennio, il rinnovo delle cariche.

Tutti gli appartenenti al Magistrato dovranno avere tre anni di anzianità di iscrizione, salvo giustificate eccezioni per le quali dovrà intervenire la previa approvazione del Collegio dei Custodi delle Costituzioni.

Art. 50

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato ascendenti e discendenti, fratelli, suocero e genero. Non sono eleggibili gli stipendiati o salariati della Confraternita.

Art. 51

Il Magistrato nomina nel suo seno:

- a) il Governatore
- b) il Vice Governatore
- c) il Segretario
- d) il Tesoriere

Art. 52

Partecipano alle riunioni con voto consultivo:

- a) il Correttore
- b) l'Ispettore dei Servizi
- c) la Capo Gruppo (o presidente) del gruppo femminile
- d) il Capo Gruppo (o presidente) dei Donatori di Sangue "Frates"
- e) il Capo Gruppo (o Presidente) del Gruppo "Servizi Emergenza " (O.S.E.)
- f) il Capo Gruppo dei " Giovani Fratelli "

Il Correttore ha voto deliberativo nelle materie spirituali e religiose.

Art. 53

I componenti del Magistrato durano in carica tre anni. Se durante il triennio viene a mancare alcuno dei componenti, subentra chi riportò maggior numero di voti nelle ultime elezioni, il quale rimane in carica finchè vi sarebbe rimasto il confratello da lui surrogato.

Art. 54

Il Magistrato si aduna, in sessione ordinaria entro la prima decade del mese, e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure sia fatta domanda, scritta e motivata, al Governatore da tre Consiglieri o dal Governatore o dal Collegio dei Revisori.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento della metà più uno dei suoi componenti ed il voto della maggioranza dei presenti.

I Consiglieri dovranno essere convocati mediante avvisi scritto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione del giorno dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

I processi verbali sono sottoscritti dal Governatore e dal Segretario.

I membri che non intervengono a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo potranno essere dichiarati decaduti per decisione del Magistrato dopo rimasti inutili due richiami scritti.

Art. 55

Il Magistrato è l'organo di governo della Fraternità e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione ivi compreso la compera di immobili, nonché l'acquisto e la vendita di automezzi. Peraltro per la vendita o per la permuta di immobili o per la creazione di passività ipotecarie è necessaria la deliberazione dell'Assemblea.
- b) Provvede alle nomine previste dal presente Statuto e a quelle di ogni altro genere eventualmente occorrenti
- c) Delibera i regolamenti e le norme speciali
- d) Assume e licenzia il personale impiegato e salariato

- e) Provvede all'ammissione dei fratelli e alla assegnazione delle relative categorie
- f) Assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza
- g) Predispone i bilanci preventivi e consultivi
- h) Delibera le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'istituzione determinando la spesa entro i limiti del bilancio e sorvegliarne l'esecuzione
- i) Delibera sull'accettazione di eredità e legali da farsi sempre con beneficio d'inventario.
- j) Delibera sulle liti e nomina i rispettivi patroni
- k) Prende d'urgenza tutti quei provvedimenti che appaiono necessari nell'interesse del sodalizio salvo la ratifica, quando del caso, dell'Assemblea
- l) Compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che i presenti capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi della Fraternità.

Art. 56

Il Governatore è il capo della Fraternita; ne dirige e ne sorveglia tutta l'attività e ne ha la rappresentanza legale e la firma.

Sono sue particolari mansioni:

- a) tutelare le ragioni, gli interessi e le prerogative del sodalizio di fronte agli iscritti, ai terzi e a qualunque autorità costituita
- b) presiedere le Adunanze del Magistrato e delle Commissioni o Comitati dipendenti dalla Fraternita (salvo le disposizioni relative al Collegio dei Conservatori) e firmare i relativi verbali
- c) indire le adunanze e le assemblee nelle forme prescritte dal Magistrato
- d) esporre all'Assemblea il resoconto morale dell'istituzione e i bilanci
- e) riunire il Magistrato e occorrendo il Collegio dei Custodi delle Costituzioni nonché il Collegio dei revisori
- f) Compiere tutti gli atti cautelativi e conservativi, anche giudiziari, d'urgenza, nell'interesse della Fraternita, salvo ratifica del Magistrato

- g) Vegliare sull'osservanza dei capitoli del presente Statuto e dei regolamenti
- m) concedere in caso di urgenza sussidi straordinari a Fratelli indigenti o infermi
- n) sospendere in via di urgenza i fratelli dall'esercizio delle opere e i salariati dagli incarichi ricoperti, salvo riferirne al Magistrato per i provvedimenti definitivi.
- o) Firmare congiuntamente al segretario i mandati di entrata e di uscita
- p) Curare congiuntamente al segretario la regolare tenuta dell'inventario dei beni mobili del sodalizio dei quali è consegnatario
- q) Attuare le deliberazioni del Magistrato e dell'Assemblea
- r) Adottare ogni misura o provvedere non contemplando nei presenti capitoli, salvo sempre ratifica del Magistrato o dell'Assemblea per le materie di competenza delle medesima.

Art. 57

Il Vice Governatore coadiuva il Governatore se presente e se assente o impedito lo supplisce nelle funzioni.

Art. 58

Il Segretario redige o firma i verbali; è consegnatario dell'archivio della Fraternita; svolge i servizi di amministrazione e ne tiene i libri; cura la corrispondenza ; firma in unione al Governatore i mandati di entrata e di uscita.

Coadiuva il Tesoriere nella preparazione degli elementi necessari alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Può essere coadiuvato dal Vice Segretario, da nominarsi dal Magistrato.

Art. 59

Il tesoriere ha la responsabilità della cassa della Fraternita e il compito di tutte le esazioni e pagamenti per conto della medesima da effettuare su mandati firmati dal Governatore e dal Segretario.

Il servizio di tesoreria e di tenuta della cassa deve essere affidato ad un istituto di credito scelto dal Magistrato e il Tesoriere ne cura le relative operazioni.

Il Tesoriere tiene in perfetta regola l'amministrazione, le carte contabili, il ruolo di esazione delle tasse e il libro di entrata e di uscita a continua disposizione del Magistrato e dei Sindaci revisori.

I mandati di entrata e di uscita non sono validi né costituiscono titolo di scarico per il Tesoriere se non portano la firma del Governatore e del Segretario.

Art. 60

L'ISPETTORE DEI SERVIZI

L'Ispettore dei Servizi ha la direzione dei servizi di carità.

L'Ispettore dei Servizi è nominato dal Magistrato fra i Capi Guardia attivi, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

In sua assenza la direzione dei servizi viene assunta dal Capo Guardia più anziano.

Art. 61

COLLEGAMENTO DEI GRUPPI SPECIALIZZATI COL MAGISTRATO

Il Magistrato nomina nel proprio seno un delegato di collegamento con i Gruppi specializzati di cui agli Art. 23,24,26,27.

Il delegato può partecipare alla riunione dei Gruppi; presenta agli organi direttivi dei Gruppi stessi ogni opportuna collaborazione e ne segue la parte finanziaria in rappresentanza del Magistrato.

Art. 62

ATTIVITA' TECNICO-SANITARIE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

Il Magistrato promuove e incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei fratelli, con corsi di istruzione e con ogni altro idoneo mezzo.

Promuove altresì attività e iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo.

Per tali attività potranno essere costituiti in seno alla Fraternita anche “ Circoli “ o “ Gruppi “ che saranno presieduti da un delegato nominato dal Magistrato.

Di tali Circoli o Gruppi potranno far parte fratelli effettivi ed aderenti, nonché persone non iscritte alla Fraternita che ne facciano domanda al Magistrato.

Art. 63

IL COLLEGIO DEI CUSTODI DELLE COSTITUZIONI

Il Collegio dei Custodi delle Costituzioni è composto dal Correttore e da altri quattro membri che vengono eletti dal Magistrato fra i fratelli più anziani, o comunque fra i più affezionati all'istituzione e maggiormente distinti per servizi prestati, per benemerenze, per comprovato senso di carità, per equilibrio e per pubblica stima e che rivestano la qualità di fratelli effettivi.

Presiede il Collegio il più anziano di nomina dei membri laici di esso.

I membri durano in carica fino al compimento del 70° anno di età, dopodiché il fratello viene nominato Custode delle Costituzioni ad Honorem, e il suo posto viene ricoperto da altro fratello nominato dall'Assemblea.

Ove si verifichi una vacanza di posto nel Collegio per morte o per rinuncia, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo membro.

Il Collegio dei Custodi delle Costituzioni si riunisce almeno una volta ogni semestre. I suoi membri sono invitati alle adunanze del Magistrato, senza diritto di voto.

Art. 64

COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI CUSTODI DELLE COSTITUZIONI

Spetta al collegio dei Custodi delle Costituzioni:

- a) vigilare sull'esatta osservanza delle norme dello statutarie e regolamentari da parte degli organi della Fraternita
- b) interpretare inappellabilmente le norme dello Statuto e dei regolamenti in caso di divergenza dai pareri
- c) emettere il proprio voto su ogni riforma che si proponga circa l'ordinamento della Fraternita o circa l'espletamento delle sue opere
- d) decidere come Collegio Probivirale i ricorsi presentati contro i provvedimenti del Magistrato
- e) risolvere le eventuali questioni sottopostegli dal Magistrato
- f) sostituire l'opera del Magistrato quando questo rassegni le dimissioni o sia impedito eccezionalmente di funzionare, fino alle nuove elezioni che dovranno essere promesse non oltre un trimestre.

Art. 65

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il controllo dell'amministrazione della Fraternita è affidato ad un Collegio di tre Revisori nominati dall'Assemblea, i quali eleggono fra di loro il Presidente.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano la loro relazione con le conclusioni o proposte al Magistrato o all'Assemblea.

I Revisori sono invitati alle sedute del Magistrato quando siano da trattarsi argomenti di carattere economico-finanziario, ma senza diritto a voto.

Art. 66

IL CORRETTORE (O ASSISTENTE SPIRITUALE)

Il Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano su proposta del Magistrato. Rappresenta l'autorità religiosa in seno alla Fraternita per le materie spirituali, religiose e di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso nella Fraternita e la preparazione morale e spirituale dei fratelli.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Fraternita, per essere esecutive, dovranno portare la sanzione del Correttore.

Il Magistrato potrà nominare, in accordo col Correttore, un Cappellano per i servizi religiosi e un Cappellano per il Gruppo " Frates " e ove del caso anche per il " Gruppo Servizi Emergenza ".

Art. 67

In caso di eventi straordinari o di situazione interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita o delle sue attività, e qualora l'assemblea non sia in grado di essere legalmente convocata o di provvedere in merito, la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, su richiesta documentata e motivata del Governatore o del Collegio dei Custodi delle Costituzioni o di un terzo dei membri del Magistrato, o di decimo dei fratelli effettivi o del Correttore, segnali la situazione all'autorità competente anche ai fini della nomina di un Commissario straordinario.

E' fatto salvo l'intervento d'ufficio dell'autorità competente (Regione, Comune, CO.RE.CO).

Il Commissario straordinario provvede alla provvisoria amministrazione fino a che sia necessario, e comunque entro i termini fissati dal provvedimento di nomina ed in conformità con le norme di legge che ne regolano la nomina stessa e le funzioni. A lui spetterà convocare al più presto gli organi sociali per la ripresa della normale vita della Istituzione.

Art. 68

La Confraternita redigerà a completamento delle norme del presente Statuto, un Regolamento, il cui testo prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea, dovrà essere ratificato dalla Confederazione

delle Misericordie d'Italia per la sua rispondenza alle norme generali in atto per tutte le Fraternite di Misericordia operanti in Italia.

La pianta organica e la modalità, i doveri, i diritti e le mansioni del personale, sono fissati nel Regolamento interno.

Art. 69

La Fraternita, in relazione al suo carattere caritativo religioso e di culto riallacciandosi alle tradizioni e allo spirito delle antiche Fraternite di Misericordia sorte in Toscana richiederà l'approvazione del presente Statuto all'Ordinario Diocesano per la parte concernente tali finalità spirituali.

Restano salve le caratteristiche generali della Fraternità relative al suo corpo sociale alle attività di carattere assistenziali e alla sua organizzazione interna che fanno della Fraternita una associazione di carattere civile.

Art. 70

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni di legge in materia di assistenza sociale, in particolare quella della Legge 17.07.1890, n. 6972 e relativi regolamenti di esecuzione, e le leggi regionali.

Art. 71

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

I fratelli di qualunque categoria conservano i diritti legittimamente acquisiti in forza delle norme statutarie anteriori al presente statuto.

Il Governatore

